



Decreto n° 0244 / Pres.

Trieste, 23 ottobre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2015, N. 18 (LA DISCIPLINA DELLA FINANZA LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, NONCHÉ MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 19/2013, 9/2009 E 26/2014 CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI.)

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/10/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 20/10/2017



Visto l'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) ai sensi del quale i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e le Unioni territoriali intercomunali, per i Comuni che ne facciano richiesta, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio;

Visto l'articolo 13, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

Visto l'articolo 10, comma 7 della citata legge regionale 18/2015 che prevede l'adozione di apposito regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, al fine di dettare la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che disciplina le strutture ricettive turistiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)";

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, n. 1980;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -